



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Segnalazione di contrasto

Rel. 111

Roma, 6 giugno 2012

**Oggetto: SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL’EREDITÀ - IN GENERE - Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.**

Con la sentenza n. 6070 del 18 aprile 2012, rv. (622276) la terza Sezione Civile di questa Corte (Pres. G.B. Petti; Rel. G. Carleo; P.M. T. Basile -concl. conf.-; in causa Gruosso ed altri c/Riccio ed altri; n. Reg. Gen. 18529/10; resa all’udienza del 14 marzo 2012; n. Reg. Sez. 407/2012), ha affermato il principio così massimato da quest’Ufficio:

*<<La rinunzia all’eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’art. 525 cod. civ., e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal “de cuius”) sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria>>.*

La Corte ha precisato, nell’affermare tale principio, che, a norma dell’art. 476 cod. civ., si ha accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede, aggiungendo che la fattispecie acquisitiva di tale qualità matura a seguito di un fatto idoneo a dimostrare in modo incontrovertibile che il soggetto non è più un mero chiamato. Ha, infine, chiarito, e su tale profilo si è innestato il contrasto, che non può ritenersi ostativa all’accettazione tacita la precedente rinuncia all’eredità, in quanto il chiamato, che vi abbia inizialmente rinunciato, può *ex art. 525 cod. civ.* successivamente accettarla in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, per effetto dell’acquisto compiuto da altro chiamato.

Tale decisione condivide l'opzione interpretativa fatta propria dalla sentenza n. 16913 del 2 agosto 2011 (Pres. A. Elefante; Est. M. R. San Giorgio; PM. P. Pratis - concl. conf-) per la quale la revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

La soluzione ermeneutica riportata ha un'origine risalente, in quanto la Corte con la decisione n. 1938 del 14 maggio 1977 (Pres. G. Tamburrino; Est. A. Valente; PM. Pedace -concl. conf-) aveva affermato che la revoca della rinuncia all'eredità ex art. 525 cod. civ. è un mero effetto della successiva accettazione, anche tacita, dell'eredità da parte del chiamato che aveva rinunciato (nella specie si discuteva se l'atto di costituzione di parte civile in un processo penale, diretto a conseguire il danno arrecato al *de cuius* quando era in vita, da parte di chi ha rinunciato all'eredità, poteva essere considerato accettazione tacita). La Corte, nell'occasione, si era soffermata lungamente sulla necessità della forma solenne o meno dell'accettazione successiva alla rinuncia all'eredità, ed aveva negato l'esistenza di un principio nel sistema, che imponga l'identità formale tra revoca e atto o negozio revocato, mancando "*idonei addentellati interpretativi che possano sopperire al difetto di una norma esplicita*", mentre è "*punto fermo e indiscutibile che le regole che prescrivono la forma vincolata sono sempre deroghe alla più generale e principale regola della forma libera*". Inoltre aveva, altresì, chiarito che "*ciò che manca è la premessa di un negozio di revoca, che si ponga necessariamente come intermedio rispetto all'accettazione*" mentre "*nell'art. 525 c.c. la revoca è solo un effetto dell'accettazione e non un suo presupposto*".

Tale opzione interpretativa si è posta tuttavia in contrasto con altra, di recente ribadita dalla seconda Sezione Civile (Pres. U. Goldoni, Rel. M. R. San Giorgio, P.M. C. Fucci -concl. conf-) con la sentenza n. 21014 del 12 ottobre 2011, che ha consolidato il principio, già affermato con altra decisione della terza Sezione Civile n. 4846 del 29 marzo 2003 (Pres. V. Giustiniani; Rel. LF. Di Nanni, P.M. A. Martone -concl. parz. diff-), così massimato da questo ufficio:

*"Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 cod. civ. in tema di rinuncia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinuncia".*

Deve, in proposito, osservarsi che tale sentenza (n. 21014/2011) rileva, in motivazione, che la revoca della rinuncia deve necessariamente essere un atto formale, alla stregua della rinuncia stessa, poiché il sistema non consente una revoca tacita (nella specie, ha ritenuto sussistere detta formalità, essendosi la revoca esplicitata in una citazione in giudizio, contenente la espressa volontà di far dichiarare nulla la precedente rinuncia all'eredità). La seconda decisione (n. 4846/2003), che a tale orientamento ha dato origine, ha chiarito che l'art. 519 cod. civ. richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne, e che, pertanto, anche il relativo atto di

revoca deve avere la stessa forma (nella specie la Corte ha negato che la proposizione - da parte della moglie del *de cuius* che aveva rinunciato all'eredità - dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita dei beni pignorati in danno del suo dante causa dovesse essere interpretata come atto di revoca tacita della rinuncia).

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a far menzione del segnalato contrasto di giurisprudenza, in relazione ai ricorsi che dovessero riproporre la questione.

(Red. Francesca Ceroni)

Il direttore aggiunto  
(ULpiano Morcavallo)